



Ordine degli Avvocati di Ferrara
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
FERRARA

Art. 1

Il Regolamento è emanato ai sensi degli artt. 29 n. 1 lett. b)¹ e 32² della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

Art. 2

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, cui vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche.

Esse hanno funzioni consultive, referenti e – conformemente a quanto previsto dall'art. 32 n. 1 della legge n. 247/2012 – deliberanti.

Art. 3

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine.

Qualora il Consiglio non abbia già esplicitato i propri programmi e indirizzi relativamente a questioni sottoposte all'esame delle Commissioni, i referenti delle stesse, prima che la Commissione possa deliberare al riguardo, avranno cura di richiedere che il Consiglio si esprima esplicitando i programmi e gli indirizzi necessari.

Le Commissioni potranno non interpellare previamente il Consiglio in occasione di proprie deliberazioni che costituiscano la mera attuazione o esecuzione di delibere in materia già assunte dal Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso, le Commissioni non possono adottare deliberazioni con assunzione di impegni di spesa da parte del Consiglio dell'Ordine, il quale rimane legittimato in via esclusiva al riguardo.

Le Commissioni svolgono le proprie attività in raccordo con il Presidente del Consiglio dell'Ordine e informando periodicamente il Consiglio. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine ed ogni Consigliere possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni.

¹ "(Compiti e prerogative del Consiglio). 1. Il Consiglio: ... b) approva i Regolamenti interni, i Regolamenti in materie non disciplinate dal C.N.F. e quelli previsti come integrazione ad essi."

² "(Funzionamento dei Consigli dell'Ordine per Commissioni). 1. I Consigli dell'Ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante Commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti a ogni riunione per la validità delle deliberazioni. 2. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato con Regolamento interno ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b). Il Regolamento può prevedere che i componenti delle Commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli Avvocati iscritti all'Albo, anche se non Consiglieri dell'Ordine."

Art. 4

Ciascuna Commissione è formata da almeno tre componenti ed è coordinata da un Consigliere referente nominato dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente.

Ai sensi dell'art. 32 L.247/2012 alcuni dei componenti delle Commissioni non deliberanti possono essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli



Ordine degli Avvocati di Ferrara

Avvocati iscritti all'Albo, anche se non Consiglieri dell'Ordine, ferma restando la nomina di almeno un Consigliere Referente per ciascuna Commissione. Gli avvocati iscritti all'Albo non potranno essere nominati quali membri delle commissioni in caso abbiano subito in via definitiva, nei cinque anni precedenti alla nomina, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento. Gli stessi devono inoltre essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale.

Il componente di una Commissione che riceva una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e/o non ottemperi agli obblighi formativi previsti dalla normativa in vigore decade dalla carica ed è sostituito dal Consiglio dell'Ordine.

Nel caso in cui una Commissione svolga le proprie attività in più di un'area tematica, possono essere nominati più referenti.

In presenza di malfunzionamento delle Commissioni o di mancata partecipazione ai lavori da parte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, può provvedere allo scioglimento della Commissione, alla sostituzione, anche solo parziale, dei componenti, ovvero all'avocazione al Consiglio di questioni affidate alla trattazione da parte della Commissione.

Art. 5

All'interno di ciascuna Commissione viene designato, eventualmente anche a rotazione, il componente con funzioni di Segretario, incaricato di redigere i verbali della Commissione. Quando la commissione agisce solo in via consultiva o referente, decide autonomamente se redigere o meno il verbale della consultazione, potendo riferire anche solo oralmente al Consiglio. I verbali delle Commissioni, quando contengono deliberazioni emesse ai sensi dell'art. 32 n. 1 della legge n. 247/2012, devono essere – a pena d'invalidità – allegati al primo verbale d'adunanza del Consiglio dell'Ordine successivo alla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione.

Art. 6

Le Commissioni possono svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni informali o condotte per via informatica.

I verbali delle Commissioni, quando contengono deliberazioni ai sensi dell'art. 32 n. 1 della legge n. 247/2012, possono essere firmati anche solo elettronicamente e inviati al Presidente e al Consigliere Segretario per e-mail, ai fini dell'inserimento in allegato ai verbali delle adunanze del Consiglio dell'Ordine.

Art. 7

Le Commissioni deliberano a maggioranza dei propri componenti, ferma la necessità della presenza di tutti i componenti della commissione deliberante.

Nel caso in cui all'interno della Commissione non si formi la maggioranza, ovvero la questione su cui deliberare sia particolare, controversa o nuova, la relativa deliberazione dovrà essere presa dal Consiglio dell'Ordine, previa illustrazione della questione da parte del referente della Commissione o di altro Consigliere componente della Commissione dallo stesso delegato. Parimenti, il Consigliere Referente della Commissione o un suo delegato potrà rimettere la decisione alla seduta plenaria del Consiglio in ogni caso di impossibilità di costituzione o funzionamento della Commissione.



Ordine degli Avvocati di Ferrara

Nei casi di remissione della delibera al Plenum del Consiglio, il Consigliere Referente o un suo delegato riferisce sull'istruttoria eventualmente svolta.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta Consiliare del 14/02/2023.

° ° °